

www.handylex.org

Carlo Giacobini, Responsabile Centro per la documentazione legislativa, UILDM, Direzione nazionale

Lavoro notturno e familiari di persone disabili: Risoluzione del Ministero del Lavoro

Il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 53), si occupa anche svolgimento del lavoro notturno prevedendo che alcune categorie di lavoratori non debbano obbligatoriamente essere impegnate nel lavoro notturno. Le categorie interessate da questa agevolazione sono tre.

La prima categoria interessata dall'agevolazione sono le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse.

La seconda categoria è quella della lavoratrice o del lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Con queste due indicazioni il Legislatore ha voluto riconoscere la prevalenza dell'assistenza ai figli rispetto all'organizzazione del lavoro.

Ma la normativa vigente prevede anche una terza categoria che non può essere obbligatoriamente adibita al lavoro notturno. Si tratta dei lavoratori che “*abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104*”.

La Risoluzione

Fino ad oggi non era chiaro che cosa si intendesse con la locuzione “*a carico*”.

Lo ha chiarito, rispondendo ad un interpellato, il Ministero del lavoro con la [Risoluzione n. 4 del 6 febbraio](#) scorso. Il Ministero si rifà alle indicazioni della Legge 104/1992 (che pur non tratta di lavoro notturno), sostenendo che la definizione “a carico” vada ricollegata e resa omogenea a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi.

Pertanto il disabile va considerato “a proprio carico” anche si fini dell’esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza. Il Ministero riprende, a tal proposito, le indicazioni della [Circolare INPS 23 maggio 2007 n. 90](#), adottando il principio che “*tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.*”

Va ricordato che l’INPS non ha mai precisato i concetti di “sistematicità” e “adeguatezza”, lasciando quindi ampio margine interpretativo alla proprie Sedi periferiche e ai datori di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2009

Risoluzione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, 6 febbraio 2009, n. 4

"Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno – soggetti che hanno “a proprio carico” un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992."

Prot. 25/I/0001710

Alla
Confindustria
v.le dell’Astronomia 30
00144 Roma

La Confindustria ha avanzato istanza di interpellato per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla

corretta interpretazione dell'art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l'altro, "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni". In particolare si chiede un chiarimento sull'esatto significato da attribuire all'espressione "a proprio carico" di cui alla norma citata, posto che non risultano significativi precedenti giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni interpretative da parte di questo Ministero.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela della Condizioni di Lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

La normativa di cui alla L. n. 104/1992 è volta, in particolare attraverso la fruizione dei permessi di cui all'[art. 33](#), ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità ai sensi della stessa Legge e la disposizione in oggetto, seppur contenuta nel diverso contesto D.Lgs. n. 66/2003, va interpretata secondo la medesima ratio.

Più in particolare i benefici in questione, ivi compresi quelli concernenti l'astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad una effettiva assistenza da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile. Da ciò deriva dunque la necessità di verificare se, al di là di ogni interpretazione letterale della disposizione normativa e, nello specifico, della locuzione "a proprio carico", sussista tale effettività della assistenza prestata al disabile, disamina che non può prescindere dai più recenti chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati dall'INPS con [circ. n. 90/2007](#).

Ciò premesso, si ritiene che l'individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all'art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003 vada ancorata ai già noti criteri della "sistematicità ed adeguatezza" e, quindi, solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l'esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)